

Locarno, 14 agosto 2014

RACCOMANDATA

Egregio signor
Consigliere federale
Alain Berset
Dipartimento federale dell'interno
Inselgasse 1
3003 Bern

Domanda di costruzione dell'Accademia di architettura per copertura Centro studi per l'architettura e per l'arte – ex-Ospedale della Beata Vergine (Palazzo Turconi), al mapp. 1158 RFD Mendrisio, oggetto classificato nella categoria A come obiettivo di salvaguardia dell'ISOS

On. Consigliere Federale Berset,

la Società ticinese per l'arte e la natura (STAN, Sezione ticinese di Heimatschutz / Patrimoine suisse) desidera interpellarLa e chiederLe un suo intervento a proposito della domanda di costruzione inoltrata dall'Accademia di architettura di Mendrisio per la «*copertura Centro studi – Palazzo Turconi, ex-Ospedale della Beata Vergine, al mapp. 1158 RFD Mendrisio*». L'ex-Ospizio della Beata Vergine, progettato dall'arch. Luigi Fontana e costruito tra il 1853 e il 1860, è un bene culturale d'importanza cantonale tutelato ai sensi della Legge sulla protezione dei beni culturali del 1997. Esso rientra anche tra gli oggetti rilevati dall'ISOS, l'inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere con obiettivo di salvaguardia A.

In precedenza la STAN si è già rivolta sia al suo Dipartimento (Ufficio federale della cultura), sia al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della cultura (DEFER), Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI): le risposte ricevute in data 12 marzo 2014 dal signor Ottoz (Section patrimoine culturel et monuments historiques; si veda allegato 1), per mail, rispettivamente in data 7 aprile 2014 dal signor Dell'Ambrogio (SEFRI; si veda allegato 2) non sono soddisfacenti e non sono conformi a quanto prescrive la Legge sulla Protezione della Natura (LPN).

Per questo motivo la STAN si rivolge personalmente a Lei (unitamente all'on. Consigliere Federale Schneider-Ammann) chiedendoLe di intervenire, ai sensi della LPN.



Oggetto della richiesta di intervento

La domanda di costruzione presentata dall'Accademia prevede in particolare la copertura della corte interna, da sempre aperta, la distruzione parziale della travatura per posare la nuova struttura, la sostituzione dei serramenti oggi esistenti che chiudono le arcate dei corridoi al piano terreno e al primo piano e che si affacciano sulla corte.

L'Accademia di architettura di Mendrisio, inserita nel circuito universitario svizzero, beneficia dei contributi federali e cantonali e pertanto eventuali interventi promossi dalla stessa concernenti beni protetti dall'ISOS sono soggetti a una verifica da parte della Confederazione, secondo la nozione di *adempimento dei compiti della Confederazione*. Da questa nozione dipende l'applicazione dei disposti del capo I della Legge sulla Protezione della Natura (LPN), dedicati alla tutela della natura, del paesaggio e del patrimonio costruito.

Compito della Confederazione

Rientrano nel novero dei compiti della Confederazione le decisioni delle autorità cantonali riguardo a progetti verosimilmente realizzabili solo con contributi federali (art. 2 cpv. 2 LPN). Di conseguenza, si è confrontati con un compito della Confederazione anche nel caso di decisioni di competenza cantonale o comunale, se sono soggette a esigenze derivanti dal diritto federale.

Inoltre, contrariamente a quanto asserito nel parere giuridico/"note" allegato allo scritto del direttore del SEFRI signor Dell'Ambrogio, *«la nozione di adempimento dei compiti della Confederazione riveste un'importanza centrale, perché da essa dipende l'applicazione dei disposti del capo I della legge, dedicati alla tutela della natura, del paesaggio e del patrimonio costruito; essa è descritta, mediante diversi esempi, dall'art. 2 LPN; fanno parte dei compiti della Confederazione l'elaborazione di progetti e la costruzione, da parte della Confederazione, di opere e impianti come le strade nazionali, le ferrovie, le costruzioni militari e quelle dell'amministrazione federale, ecc.; inoltre, il conferimento di concessioni e di permessi, ad esempio, per la costruzione e l'esercizio d'impianti di trasporto di beni, persone, vettori energetici, per le comunicazioni e la trasmissione di notizie, ecc.; la concessione di permessi di dissodamento; l'assegnazione di sussidi a piani di sistemazione, opere e impianti, come bonifiche fondiari, risanamenti d'edifici agricoli, correzioni di corsi d'acqua, impianti idraulici di protezione e impianti di comunicazione. Parimenti, rientrano nel novero dei compiti della Confederazione le decisioni delle autorità cantonali riguardo a progetti verosimilmente realizzabili solo con contributi federali. Adottando questo sistema basato su un'elencazione non esaustiva di esempi, il legislatore federale ha inteso conferire alla*



giurisprudenza un ampio spazio d'interpretazione. A questo proposito, con la decisione STF 1A.185/2006 del 5.3.2007, consid. 5.1, il Tribunale federale ha avuto comunque modo di precisare: «Indes ist unter der Erfüllung von Bundesaufgaben im Sinne von Art. 2 NHG in Verbindung mit Art. 78 Abs. 2 BV nicht jede Anwendung von Bundesrecht zu Lasten des Natur- und Heimatschutzes zu verstehen. Vielmehr muss eine konkrete Bundesaufgabe betroffen sein, bei deren Erfüllung das heimatliche Landschafts- und Ortsbild, geschichtliche Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmäler zu schonen oder, wo das allgemeine Interesse überwiegt, ungeschmälert zu erhalten sind» (Cfr. STF 1A.71/1993 del 12.04.1994, consid. 2a = ZBl 96/1995 pag. 144, richiamata dalla sentenza citata). Così, si è confrontati con un compito della Confederazione anche nel caso di decisioni di competenza cantonale o comunale, se sono soggette a esigenze derivanti dal diritto federale; ciò è dato per le autorizzazioni eccezionali fuori zona edificabile giusta gli artt. 24 segg. LPT, per le autorizzazioni a costruire antenne di telefonia mobile, anche in zona edificabile (24 DTF 131 II 545, consid. 2.2; STF 1C_360/2009 del 3.8.2010, consid. 3.1.), per gli accertamenti forestali (DTF 122 II 72 consid. 1), per le autorizzazioni ad interventi tecnici sulle acque, il loro regime o il loro letto giusta la legislazione sulla pesca (cfr. art. 8 Legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991 (LFSP, RS 923.0); cfr. DTF 119 Ib 254 consid. 1c), le decisioni in materia di protezione delle acque e quelle concernenti la protezione dei biotopi, della vegetazione ripariale, delle paludi e delle zone palustri» (Lorenzo Anastasi e Davide Socchi, *La protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario ISOS*, Rivista ticinese di diritto, I/2013).

In base all'art. 6 LPN, l'iscrizione in un inventario federale giusta l'art. 5 LPN conferisce all'oggetto iscritto, in caso di adempimento di un compito della Confederazione, una protezione specifica, che va oltre il principio generale stabilito dall'art. 3 LPN («La Confederazione, i suoi stabilimenti e le aziende federali come pure i Cantoni sono tenuti, nell'adempimento dei compiti della Confederazione, a provvedere affinché le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e, ove predomini in essi l'interesse generale, siano conservati intatti»).

Giusta l'art. 6 cpv. 1 (primo periodo) LPN, "l'iscrizione di un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d'essere conservato intatto", laddove il significato e la portata della locuzione *conservare intatto* discende dal contenuto della protezione menzionata nell'inventario e dalle schede analitiche che l'accompagnano, oltre che dai motivi dell'importanza nazionale dell'oggetto compendiate dalla perizia della pertinente commissione federale. **A mente del Tribunale federale, inoltre, conservare intatto è da intendersi nel senso che la protezione**



conferita dall'inventario deve trovare piena applicazione, e che eventuali minacce devono essere contrastate; in particolare, occorre mantenere intatte le caratteristiche che hanno valso agli oggetti il riconoscimento della loro importanza nazionale.

La STAN nell'intervento prospettato nella domanda di costruzione intravede un danno rilevante alla struttura e alla specificità dello stabile tale da snaturare il medesimo e da distruggere le caratteristiche che ne hanno decretato la tutela sul piano cantonale così come la valutazione dell'ISOS; pertanto la scrivente STAN chiede il Suo intervento giusta l'art. 7 cpv. 2 LPN («*Se nell'adempimento di un compito della Confederazione un oggetto iscritto in un inventario federale ai sensi dell'articolo 5 può subire un danno rilevante oppure se sorgono questioni d'importanza fondamentale al riguardo, la commissione redige una perizia a destinazione dell'autorità cui spetta la decisione. La perizia indica se l'oggetto deve essere conservato intatto oppure la maniera per salvaguardarlo*»). Subordinatamente chiediamo il Suo intervento per il tramite della Commissione federale dei monumenti storici giusta l'art. 8 LPN, che conferisce alla commissione competente la facoltà d'intervenire motu proprio ed in ogni fase della procedura con un parere sulla maniera di rispettare o conservare intatto un oggetto.

Le valutazioni dell'ISOS per il borgo di Mendrisio

Nelle «*Spiegazioni relative all'ISOS*» si afferma che «*l'iscrizione di un insediamento nell'ISOS indica che l'oggetto è particolarmente meritevole di essere conservato intatto*». Per quanto concerne l'edificio – e il suo contorno – oggetto della domanda di costruzione l'ISOS è estremamente chiaro circa il suo valore.

Il contesto

Nel piano di rilevamento dedicato a Mendrisio l'ISOS attribuisce all'area che si sviluppa lungo via Turconi – comprendente l'ex-OBV, le ville Torriani e Argentina coi loro parchi, nonché le recinzioni a muro di giardini di ville signorili a cavallo del secolo XIX – la categoria di rilievo A, riconoscendo una chiara qualità storico-architettonica alla zona conferendole l'obiettivo di salvaguardia A. Questa valutazione presuppone «*una sostanza originaria*» che implica che la «*la maggior parte degli edifici e degli spazi presentano tratti distintivi tipici di un'epoca e di una regione*»; «*l'obiettivo di salvaguardia A impone la conservazione della sostanza: conservare integralmente tutti gli edifici, parti dell'impianto, spazi liberi; eliminare gli elementi perturbanti*». Per questa categoria l'ISOS prevede il divieto di demolizione e di nuove edificazioni e norme rigorose per i rifacimenti.

L'edificio

L'ISOS considera l'ex-Ospedale della Beata Vergine quale elemento eminente – vale a dire un'emergenza con grande valore intrinseco e posizionale – e gli assegna la categoria A come obiettivo di salvaguardia per il quale si impone la «preservazione integrale della sostanza».

La richiesta della STAN

Tenuto conto delle considerazioni sopra esposte ne consegue che né la copertura della corte interna aperta, né la distruzione parziale della travatura per posare la nuova struttura, né la sostituzione dei serramenti oggi esistenti che chiudono le arcate dei corridoi al piano terreno e al primo piano e che si affacciano sulla corte possano essere accettate, a meno che non si voglia snaturare l'edificio, contravvenendo alla stessa legge sulla protezione dei beni culturali e alle indicazioni dell'ISOS.

La citata domanda di costruzione minaccia seriamente il patrimonio culturale rappresentato dall'edificio ex-OBV. Pertanto è indispensabile l'intervento dell'Autorità in quanto a nostro parere essa non può ignorare la raccomandazione dell'inventario ISOS e gli interessi prevalenti per la conservazione del bene culturale che derivano dalla sua menzione nello stesso. Chiudere la corte equivale ad alterare il carattere dell'edificio, snaturandolo e privandolo del senso della composizione voluta dall'arch. Luigi Fontana, che ne ha determinato la tutela.

La copertura della corte andrebbe a toccare e distruggere un elemento fondante della definizione di monumento storico: un «*oggetto del passato con particolare carattere di testimonianza*»¹; stando a quanto sottolineato dal dr. arch. **Bernhard Furrer** – ex Presidente della Commissione federale dei monumenti storici – nella conferenza «*Bene culturale: cos'è?*» tenuta a Mendrisio lo scorso 29 settembre nell'ambito dell'assemblea annuale della STAN **il carattere di testimonianza di un monumento è essenziale: un monumento, in quanto testimone, incarna la verità di uno stile, di un periodo storico, di una pratica sociale ecc.**

Nella fattispecie andrebbe persa la testimonianza della tipologia originale a corte aperta. A questo proposito riteniamo sia pertinente riprendere un passaggio dei Principi elaborati dalla Commissione federale dei monumenti storici: «*I monumenti storici sono determinati dalla loro materia tramandata;*

¹ Commissione federale dei monumenti storici, *Principi per la tutela dei monumenti storici in Svizzera*, p. 61, 2007, vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich.



essa determina l'autenticità dei monumenti storici. L'autenticità del monumento storico, cioè l'esistenza del monumento nella sua materia tramandata in modo possibilmente integro, con tutte le tracce lasciate dal tempo, è la condizione per cui le generazioni presenti, ma anche quelle future, possono riconoscerne le complesse stratificazioni e quindi interpretarle. La conservazione dell'autenticità degli oggetti permette una comprensione sempre più approfondita e rinnovata del monumento storico. Solo se il monumento storico non è sminuito nella sua materialità considerata importante dal lato storico, cioè nella sua sostanza, può essere interpretato come espressione di determinati fatti storici e l'interpretazione stessa può essere verificata. Privato della sostanza tramandata l'oggetto perde la sua caratteristica di monumento storico.»²

Sempre secondo Bernhard Furrer l'uso moderno di un edificio storico deve adattarsi al monumento, non il contrario; nella fattispecie la volontà di rendere usufruibile la corte interna aperta chiudendola ne altererebbe la sostanza e ne annullerebbe il significato compositivo.

In conclusione la STAN auspica il Suo intervento secondo le modalità previste dal Legislatore e dalla giurisprudenza per affermare la tutela prevista dall'ISOS.

Voglia gradire, on. Consigliere Federale Berset, i più distinti saluti.

Per la SOCIETÀ TICINESE PER L'ARTE E LA NATURA (STAN):


Arch. Antonio Pisoni, presidente


Paolo Camillo Minotti, segretario

Copia per conoscenza a:

- cons. naz. Adèle Thorens Goumaz, route du Jorat 42d, 1000 Lausanne 27;
- consigliere agli Stati Robert Cramer, rampe de la Treille 5, 1204 Genève;
- CFMS, c/o Vanessa Achermann, Bundesamt für Kultur, Hallwylstrasse 15, 3003 Bern
- Dipartimento del territorio, alla c.a. dell'on. Claudio Zali, Piazza Governo, 6500 Bellinzona;
- Ufficio cantonale dei beni culturali, Viale Franscini 30 A, 6500 Bellinzona;
- Commissione dei beni culturali, Viale Franscini 30 A, 6500 Bellinzona;
- USI, alla c.a. del presidente Dott. Prof. Piero Martinoli, via Giuseppe Buffi 13, 6900 Lugano.

Allegati: citati

² Ibidem, pag. 62.